



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 32/TFT del 22 gennaio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 18 gennaio 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 270

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. R. Cangiano; avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza; avv. M. Iannone; avv. I. Simeone; avv. S. Selvaggi.

Proc.005219/89pfi20-21/MDL/ps del 30.10.2020 (Campionato under 14 giovanissimi Regionali).

##### PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Testa Maurizio n. 07.11.1977, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Gioventù Partenope per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Romano Giuseppe (1 gara), della società Asd Gioventù Partenope, per la violazione dell'art. 4 comma 1, 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF; calciatore: Longarino Simone n. 20.06.2006, (gara del 16.11.2019), per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; la società Asd Gioventù Partenope, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 18.01.2021 il difensore munito delle procure speciali chiedeva per i deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd Gioventù Partenope, la sanzione di euro centoventi,00 (120,00) di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotta come sopra); per sig. Testa Maurizio la sanzione di mesi uno (1) e giorni venti (20) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotto sopra per il rito); per sig. Romano Giuseppe la sanzione di mesi uno (1) e giorni venti (20) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotto sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

al dirigente Romano Giuseppe la sanzione di mesi uno (1) e giorni venti (20) di inibizione; al Presidente sig. Testa Maurizio, la sanzione di mesi uno (1) e giorni venti (20) di inibizione; alla società Asd Gioventù Partenope la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 120,00 di ammenda; al calciatore Longarino Simone il non doversi procedere essendo di età inferiore ai 14 anni. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

**IL PRESIDENTE**  
Avv. A. Frojo

**FASC. 280**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. R. Cangiano; avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza; avv. M. Iannone; avv. I. Simeone; avv. S. Selvaggi.**

**Proc. 00584/74 pfi20-21/MDL/mf del 06.11.2020 (Coppa Under 21 Calcio a 5 Regionale).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Dirigente accompagnatore: Russo Fabio (1 gara) della società Asd Stregoni Five Soccer, per la violazione dell'art. 4 comma 1, 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF.**

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il dirigente accompagnatore sig. Russo Fabio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore di cui al deferimento non era tesserato per la soc. Asd Stregoni Five Soccer alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al dirigente accompagnatore sig. Russo Fabio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

**IL PRESIDENTE**  
Avv. A. Frojo

**FASC. 275**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. R. Cangiano; avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza; avv. M. Iannone; avv. I. Simeone; avv. S. Selvaggi.**

**Proc. 5478/57 pfi20-21/MDL/jg del 04.11.2020 (Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali -Sa-).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Di Muro Pasquale n. 19.10.1988, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sei Casali Academy per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Malfeo Domenico n. 12.08.2008 (gara del 22.01.2020), per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Pero Giuliano (1 gara) della società Asd Sei Casali Academy, per la violazione dell'art. 4, comma 1, 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Sei Casali Academy, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale: Pero Giuliano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Di Muro Pasquale per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i pervenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sei Casali Academy ed il suo Presidente Sig. Di Muro Pasquale, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai pervenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Malfeo Domenico tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Pero Giuliano, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Di Muro Pasquale, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Sei Casali Academy alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al dirigente accompagnatore sig. Pero Giuliano, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Di Muro Pasquale, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al calciatore Malfeo Domenico il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenne all'epoca dei fatti. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 278**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. R. Cangiano; avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza; avv. M. Iannone; avv. I. Simeone; avv. S. Selvaggi.**

**Proc.005581/72 pfi20-21/MDL/mf del 6.11.2020 (Campionato Under 17 Calcio A5 – NA –).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Celentano Gennaro n.27.02.1952, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Scafati S. Maria C5 per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Abagnale Pasquale n. 11.09.2003 (gara del 26.01.2020), per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Battaglia Cristian (1 gara), della società Asd Scafati S. Maria C5, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Scafati S. Maria C5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Scafati S. Maria C5, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Battaglia Cristian con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Celentano Gennaro per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i pervenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Scafati S. Maria C5 ed il suo Presidente Sig. Celentano Gennaro, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai pervenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Abagnale Pasquale tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Battaglia Cristian, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Celentano Gennaro, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Scafati S. Maria C5 la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Scafati S. Maria C5 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Abagnale Pasquale due (2) giornate di squalifica; al dirigente accompagnatore sig. Battaglia Cristian, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Celentano Gennaro, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Scafati S. Maria C5 la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 279**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. R. Cangiano; avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza; avv. M. Iannone; avv. I. Simeone; avv. S. Selvaggi.**

**Proc.005581/71 pfi20-21/MDL/mf del 6.11.2020 (Campionato Under 14 Provinciale – NA –).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. D'Aponte Rosario n. 18.05.1985, all'epoca dei fatti Presidente / Dirigente Accompagnatore della società Asd I Ragazzi del Sole Calcio per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Fascarino Bruno n. 07.11.2006 (gara del 19.01.2020); per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; la società Asd I Ragazzi del Sole Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd I Ragazzi del Sole Calcio, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale D'Aponte Rosario con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. D'Aponte Rosario per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i pervenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd I Ragazzi del Sole Calcio ed il suo Presidente Sig. D'Aponte Rosario, non facevano pervenire memorie difensive. Le raccomandate per la seduta odierna ancorché regolarmente inviate a tutti i deferiti in data 28/12/2020 sono tornate a questo TFT Campania. Rileva tuttavia il Tribunale che le stesse sono state inviate al domicilio eletto come risultante dall'As400, per cui ancorché restituite, devono intendersi come notificate. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Fascarino Bruno tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente accompagnatore sig. D'Aponte Rosario, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd I Ragazzi del Sole Calcio la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd I Ragazzi del Sole Calcio alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare. al calciatore Fascarino Bruno due (2) giornate di squalifica; al Presidente / Dirigente Accompagnatore sig. D'Aponte Rosario, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd I Ragazzi del Sole Calcio la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 281**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. R. Cangiano; avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza; avv. M. Iannone; avv. I. Simeone; avv. S. Selvaggi.**

**Proc.005585/75 pfi20-21/MDL/mf del 6.11.2020 (Campionato 1<sup>a</sup> Categoria – Coppa 1<sup>a</sup> Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Giuliano Osvaldo n. 10.03.1957, all'epoca dei fatti Presidente / Dirigente Accompagnatore della società Fcd Santa Maria 2012, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Pepe Francesco n. 15.03.1999 (gare del 16.10.2019 Coppa Prima Categoria – 03.11.2019, 17.11.2019, Campionato Prima Categoria); per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; la società Fcd Santa Maria 2012, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento dei propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Fcd Santa Maria 2012, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Giuliano Osvaldo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuliano Osvaldo per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i pervenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Fcd Santa Maria 2012 ed il suo Presidente Sig. Giuliano Osvaldo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai pervenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pepe Francesco nove (9) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente accompagnatore sig. Giuliano Osvaldo, la sanzione di mesi diciotto (18) di inibizione; per la società Fcd Santa Maria 2012 la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) tre (3) in classifica ed € 900,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società Fcd Santa Maria 2012 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore era stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocimento delle regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Pepe Francesco sei (6) giornate di squalifica; al Presidente / Dirigente Accompagnatore sig. Giuliano Osvaldo, la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; alla società Santa Maria 2012 il non luogo a procedere avendo cessate tutte le attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 277**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. R. Cangiano; avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza; avv. M. Iannone; avv. I. Simeone; avv. S. Selvaggi.**

**Proc.005580/70 pfi20-21/MDL/mf del 6.11.2020 (Campionato Allievi Provinciali Under 17 – SA –).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Angelicchio Vito n. 16.07.1951, all'epoca dei fatti Presidente dell'Asd Leoncini Gregoriani per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Catino Donato (4 gare) dell'Asd Leoncini Gregoriani, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; calciatori: Robertazzi Gabriele n. 20.09.2004 (gare del 03.11.2019 – 17.12.2019 – 26.01.2020); Parilli Antony n. 7.12.2004 (gara del 28.12.2019) per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; l'Asd Leoncini Gregoriani, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento tenuto dai propri tesserati, come descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Leoncini Gregoriani, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Catino Donato con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Angelicchio Vito per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i pervenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Leoncini Gregoriani ed il suo Presidente Sig. Angelicchio Vito, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai pervenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Robertazzi Gabriele tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Parilli Antony tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Catino Donato la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; al Presidente sig. Angelicchio Vito, la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; all'Asd Leoncini Gregoriani € 1.200,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per l'Asd Leoncini Gregoriani alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento delle regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Robertazzi Gabriele due (2) giornate di squalifica; al calciatore Parilli Antony due (2) giornate di squalifica; al dirigente Catino Donato la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; al Presidente sig. Angelicchio Vito, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; alla società Asd Leoncini Gregoriani € 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 276**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.**

**Proc. 005559/101 pfi20-21/MDL/ps del 5.11.2020 (Campionato Terza Categoria – NA –).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Saiz Raimondo n.07.12.1995, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd San Giovannese Calcio per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; dirigente accompagnatore: Greco Silvestro (1 gare), della società Asd San Giovannese Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; calciatore: Borriello Pasquale n. 13.05.1996 (gara del 26.01.2020), per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; la società Asd San Giovannese Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd San Giovannese Calcio, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Greco Silvestro con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Saiz Raimondo per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i pervenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd San Giovannese Calcio ed il suo Presidente Sig. Saiz Raimondo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai pervenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Borriello Pasquale tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Greco Silvestro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Saiz Raimondo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd San Giovannese Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd San Giovannese Calcio alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento delle regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Borriello Pasquale due (2) giornate di squalifica; al dirigente Greco Silvestro la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Saiz Raimondo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd San Giovannese Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 272**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.**

**Proc.005334/79 pfi20-21/MDL/mf del 2.11.2020 (Campionato Regionale Calcio A 5 Serie C2).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Merola Maurizio n.29.04.1979, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Futsal Anгри C5 per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Esposito Alfredo (1 gara), della società Asd Futsal Anгри C5, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Futsal Anгри C5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Ruotolo Francesco era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Futsal Angri C5, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Esposito Alfredo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Merola Maurizio per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i pervenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Futsal Angri C5 ed il suo Presidente Sig. Merola Maurizio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai pervenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il dirigente Esposito Alfredo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Merola Maurizio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Futsal Angri C5 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Futsal Angri C5 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al dirigente Esposito Alfredo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Merola Maurizio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Futsal Angri C5 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 22 gennaio 2021.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**